



COMUNE DI BONASSOLA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.14
Data
21/05/2008

OGGETTO : IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2008

L'anno duemilaotto il giorno ventuno del mese di maggio alle ore 17,00 nella sala delle adunanze a seguito degli avvisi scritti recapitati a ciascun Consigliere in data 15/05/2008, prot. 3647 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione nelle persone dei Signori:

- 1) Poletti Andrea
- 2) Cozzani Luca
- 3) Defranchi Sonia
- 4) Bellandi Luca
- 5) Rocca Arianna
- 6) Raso Giampiero
- 7) Defilippi Attilio
- 8) Daneri Enrico
- 9) Bonarini Adastro
- 10) Carena Antonio
- 11) Mazza Vinicio
- 12) Defranchi Pierino
- 13) Rosson Alessandro

Sindaco – Presidente

PRESENTI	ASSENTI
X	
X	
	X
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	
	X
X	
TOTALE	10 03

Assenti giustificati : consiglieri Defranchi Sonia, Defranchi Pierino, Carena Antonio
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Paola FOLIGNANI.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott. Arch. Andrea POLETTI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Si attesta che copia della presente deliberazione viene:

pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire dalla data odierna;

Lì, 22/05/2008

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI)

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal

al _____ senza reclami

Lì,

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI)

La presente deliberazione viene inviata al controllo essendone pervenuta richiesta, ai sensi dell'art.127, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

Lì,

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI)

Richiesti chiarimenti il
Trasmessi chiarimenti il
Revocata con delibera
Modificata con delibera

prot.n.

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva :

in data 21/05/2008 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4 D.Lgs.18.08.2000, n.267)
in data _____ per la decorrenza dei termini di cui all'art.134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, senza che siano stati

sollevati rilievi
in data _____ perché confermata dal Consiglio, ai sensi dell'art.127, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267

Lì, 22/05/2008

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI)

Relatore l'Assessore al Bilancio Luca BELLANDI : per quanto riguarda l'ICI, l'amministrazione ha deciso di non variare quelle che erano le aliquote degli anni precedenti, che sono quelle del 4 per mille a favore delle prime case, pertinenze e per tutti quei soggetti che hanno dei problemi, con tutte le detrazioni che già erano presenti, e l'aliquota ordinaria del 6,5 per mille, per quelle considerate seconde case. La piccola riflessione è che questa Amministrazione sono già parecchi anni che non va a toccare le aliquote per la prima e la seconda casa . Questo è un segno che l'Amministrazione non vuole fare quello che viene definito "mettere le mani nelle tasche degli Italiani", anche perché ricordo che a Bonassola quelli che pagano l'ICI sulla prima casa è una quota abbastanza minima di popolazione ...diciamo che l'ICI tra prima e seconda casa siamo circa sul milione di euro, 1.095.000 euro circa, e di questo 1.095.000 sono poco meno di 120.000 euro derivati dall'ICI sulla prima casa. La piccola riflessione sta anche nel fatto che in un periodo in cui si parla di federalismo fiscale, l'unico strumento reale di federalismo fiscale è l'ICI , e verrà levato. Sempre federalismo fiscale è...

CONSIGLIERE ROSSON : riconosco che non sono state aumentate le aliquote ICI sulla prima e seconda casa. Adesso, sicuramente, sulla prima casa verrà abrogata, così come sembra sia uscito dal Consiglio dei Ministri... Sulla seconda casa il 6,5 per mille mi sembra già una cifra importante, tenuto conto che noi abbiamo, se non sbaglio, circa 1600 alloggi come seconda casa, e , soprattutto, che molti di questi alloggi sono persone che stanno qui durante il periodo estivo, molti proprietari sono di Genova, La Spezia...e che in qualche modo contribuiscono anche all'economia estiva del Comune di Bonassola. Mantenere l'aliquota al 6,5 sulla seconda casa mi sembra una scelta anche saggia da parte dell'Amministrazione...non sono certo qui a contestarla. Sulla prima casa mi fa piacere che non aumentiate , però c'è qualcuno che invece ha deciso di eliminarla...poi verrà compensata con altre cose, si troveranno altre soluzioni , anche perché incide talmente poco ...per noi 120.000 euro, secondo me su un milione e rotti è una briciola...non ci tocca

Assessore BELLANDI : come assessore alle finanze e bilancio sono abbastanza indifferente alla questione a Bonassola. Tu considera in un comune un pochino più grande, i soldi che dovrebbero entrare il 15 giugno e che non entreranno...

CONSIGLIERE ROSSON : taglieranno...personale...

Assessore BELLANDI : ...e verranno forse restituiti dallo Stato ...e non è detto...al 31 dicembre 2008. In quel periodo lì voglio vedere come i comuni - o per mancata oculatezza o per mancanza di possibilità, come andranno a coprire le eventuali mancanze

CONSIGLIERE ROSSON : noi fortunatamente, o sfortunatamente, perché se avessimo incarichi governativi saremmo più soddisfatti dal punto di vista personale,..il nostro ruolo è pensare al Comune di Bonassola, perché siamo consiglieri comunali, assessori, sindaco di questo comune. Per noi questa normativa sembra incidere in maniera irrilevante, non perché 120.000 euro siano pochi...però incideranno in maniera che sicuramente non può mettere ...anche perché l'avanzo di bilancio dell'ultimo anno era all'incirca della stessa somma...quindi, non andrebbe a minare le casse comunali. Mi fa piacere che per la seconda casa il Comune, questo lo riconosco – si sia mantenuto su una soglia, il 6,5, che credo sia una percentuale giusta che porta all'incirca 900.000 euro nelle casse del comune. Ritengo sia una scelta giusta dell'amministrazione, doverosa, anche, e tenuto soprattutto conto del fatto che le persone proprietarie della seconda casa sono tutte persone che vengono qua per il periodo estivo, perché molti sono persone di Genova, La Spezia o, in ogni caso, della nostra regione

Sindaco : possiamo passare alla votazione

Nessun altro avendo chiesto la parola, il Sindaco-Presidente dichiara chiusa la discussione.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto e richiamato il D.lgs. 30.12.1992 n.504 di riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'art.4 della L.23.10.1992 n.421, il quale, dall'art.1 all'art.180 capo 1° titolo 11° disciplina l'istituzione e l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) a decorrere dal 1 gennaio 1993;

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione Consiliare n.68 del 28.12.1998 ritualmente esecutiva;

Vista la legge 27.12.2006 n.296 art.1 comma 156 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di determinazione dell'aliquota ICI ;

Visto l'art.53 , comma 16 della Legge 388/2000 , per il quale il termine per deliberare le tariffe le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno in data 20.03.2008 che ha differito al 31.05.2008 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2008 degli Enti Locali;

Visto l'art. 4 comma 1, del D.L.08.08.1996, n.437, convertito con modificazioni, dalla L.24.10.1996, n.556;

Visto l'art.3 del D.L. 11.03.1997 n.50, convertito in legge 09.05.1997, n.122, recante "Disposizioni in materia di riduzione dell'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili";

Visto l'articolo 58 del decreto legislativo n.446 del 15.12.1997;

Visti i decreti legislativi n.471-472-473 del 18.12.1997 di riforma delle sanzioni amministrative in materia tributaria;

Vista la legge 146 dell'08.05.1998 che detta "Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'amministrazione finanziaria, nonché disposizioni diverse di carattere finanziario";

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 19.04.2007 con la quale vennero determinate per l'anno 2007 le seguenti aliquote I.C.I.:

- aliquota ordinaria: 6,5 per mille;

- aliquota ridotta: 4 per mille in favore di:

a) persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

A norma dell'art. 9, comma 5, del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione consiliare n.68 del 28.12.1998, sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto ; costituiscono pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie C/2, C/6, C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche.

L'assimilazione ai fini dell'I.C.I. di cui al punto che precede non incide sulle modalità di determinazione del valore di ciascuna unità immobiliare ed opera a condizione che il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento, anche in quota parte, dell'abitazione principale, coincida con il proprietario o il titolare del diritto di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

Le disposizioni di cui al presente punto a) del dispositivo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari.

A norma dell'art. 11 del ridetto Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, si considerano abitazioni principali anche quelle che il contribuente ha concesso in uso gratuito a parenti in linea retta fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti), a condizione che vi dimorino abitualmente e vi abbiano la residenza.

Per poter usufruire di detto beneficio il contribuente dovrà presentare domanda su apposito modulo predisposto dall'Ufficio Tributi del Comune, entro il termine perentorio, a pena di decadenza dal beneficio, del 15 maggio di ciascun anno. Le dichiarazioni di cui sopra non esonerano il Comune dal compiere eventuali accertamenti. In caso di dichiarazioni infedeli e di conseguente parziale o omesso versamento dell'imposta dovuta, verranno applicate le sanzioni ed interessi previste dalla normativa vigente.

b) persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa per le unità immobiliari locate, con contratto registrato, a soggetti residenti nel comune di Bonassola, i quali utilizzino dette unità come abitazione principale.

Il beneficio dell'aliquota ridotta del 4 per mille troverà applicazione per l'intero arco dell'anno allorchè il contratto di locazione venga registrato entro il 30 giugno dell'anno solare di riferimento. Qualora il contratto di locazione venga registrato successivamente al trenta giugno dell'anno solare di riferimento, i soggetti di cui sopra dovranno corrispondere l'aliquota ordinaria per l'intero arco dell'anno.

2) elevare l'importo della detrazione di euro 103,29 - prevista per l'abitazione principale dall'art.8, comma 2 del D.Lgs.30.12.1992, n.504 - a euro 258,23, dando atto del rispetto dell'equilibrio di bilancio.

Il beneficio dell'elevazione è esteso alle fattispecie previste dagli artt.9/5 e 11 del ridetto Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, descritte al precedente punto 1) lett.a);

Vista la legge finanziaria 2008 n.244/2007 all'art.1 comma 5 stabilisce che: 2 bis "dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale da destinazione

medesima si verifica. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2 bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9”.

Atteso che, confermando le aliquote I.C.I. 2007 nonché la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2008, vengono assicurati:

- a) un livello di spesa per beni e servizi non inferiore a quello dell' esercizio 2007
- b) l'equilibrio del Bilancio di Previsione 2008 per una corretta gestione dei servizi di competenza dell'Ente;

ACQUISITI i pareri favorevoli resi sulla proposta di deliberazione ex art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267 – allegati ;

Con n.9 voti favorevoli, espressi in forma palese essendo n.10 i Consiglieri presenti di cui n.9 i votanti e n.1 gli astenuti (Rosson) , nessuno contrario

DELIBERA

1) stabilire, per l'anno 2008, le aliquote per l'Imposta Comunale sugli Immobili nei termini che seguono:

- aliquota ordinaria: 6,5 per mille;
- aliquota ridotta: 4 per mille in favore di:

a) persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

A norma dell'art. 9, comma 5, del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione consiliare n.68 del 28.12.1998, sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto ; costituiscono pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie C/2, C/6, C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche.

L'assimilazione ai fini dell'I.C.I. di cui al punto che precede non incide sulle modalità di determinazione del valore di ciascuna unità immobiliare ed opera a condizione che il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento, anche in quota parte, dell'abitazione principale, coincida con il proprietario o il titolare del diritto di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

Le disposizioni di cui al presente punto a) del dispositivo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari.

A norma dell'art. 11 del ridetto Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili , si considerano abitazioni principali anche quelle che il contribuente ha concesso in uso gratuito a parenti in linea retta fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti), a condizione che vi dimorino abitualmente e vi abbiano la residenza.

Per poter usufruire di detto beneficio il contribuente dovrà presentare domanda su apposito modulo predisposto dall'Ufficio Tributi del Comune, entro il termine perentorio, a pena di

decadenza dal beneficio, del 15 maggio di ciascun anno, prorogato eccezionalmente per l'anno 2008 al 30.06.2008.

Le dichiarazioni di cui sopra non esonerano il Comune dal compiere eventuali accertamenti. In caso di dichiarazioni infedeli e di conseguente parziale o omesso versamento dell'imposta dovuta, verranno applicate le sanzioni ed interessi previste dalla normativa vigente.

b) persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa per le unità immobiliari locate, con contratto registrato, a soggetti residenti nel comune di Bonassola, i quali utilizzino dette unità come abitazione principale.

Il beneficio dell'aliquota ridotta del 4 per mille troverà applicazione per l'intero arco dell'anno allorchè il contratto di locazione venga registrato entro il 30 giugno dell'anno solare di riferimento.

Qualora il contratto di locazione venga registrato successivamente al trenta giugno dell'anno solare di riferimento, i soggetti di cui sopra dovranno corrispondere l'aliquota ordinaria per l'intero arco dell'anno.

2) elevare l'importo della detrazione di euro 103,29 - prevista per l'abitazione principale dall'art.8, comma 2 del D.Lgs.30.12.1992, n.504 - a euro 258,23, dando atto del rispetto dell'equilibrio di bilancio.

Il beneficio dell'elevazione è esteso alle fattispecie previste dagli artt.9/5 e 11 del ridetto Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, descritte al precedente punto 1) lett.a);

3) di dare atto che alle detrazioni sopra previste, ad eccezione di quelle previste dall'art.11 del citato Regolamento, va ad aggiungersi, la detrazione prevista dalla legge finanziaria 2008 n.244/2007 all'art.1 comma 5 stabilisce che: 2 bis "dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200,00 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale da destinazione medesima si verifica. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2 bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9".

4) dare atto che la suddetta imposta verrà applicata e gestita in base alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 504 del 30.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni e nel Regolamento Comunale I.C.I. approvato con deliberazione consiliare n.68/28.12.1998;

5) dare atto che il gettito derivante dall'adozione del presente atto sarà introitato al Titolo 1 Categoria 1 Risorsa 12 denominato "Imposta Comunale sugli Immobili" del Bilancio Previsione 2008;

6) dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata per estratto nella G.U. a norma dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446 e successive modifiche;

7) la presente deliberazione sarà allegata al bilancio di previsione 2008, a norma dell'art. 172 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

Con separata votazione unanime favorevole e palese, il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile ex art.134/4 del Testo Unico 18/08/2000, n.267.

Letto, confermato, sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Arch.ANDREA POLETTI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI)